

- rafforzamento della programmazione annuale delle attività normativa, indispensabile per poter effettivamente procedere all'analisi della regolazione, e relativo collegamento con l'AIR;
- revisione delle ipotesi di esenzione dall'AIR in modo da diminuire il numero dei provvedimenti da sottoporre ad analisi e concentrare le risorse su quelli di maggiore impatto su cittadini ed imprese;
- introduzione, per la prima volta, di una disciplina sulla consultazione, prevedendo norme specifiche sulla consultazione pubblica;
- necessità di analisi e comparazione di opzioni alternative di intervento e non solo di quella preferita;
- garanzia di maggiore trasparenza del procedimento;
- quanto alla VIR, rafforzamento di autonomia e responsabilità delle singole amministrazioni, prevedendo la definizione, con periodicità quinquennale, di un piano di valutazione della regolazione (aggiornabile annualmente) in cui sono individuati gli atti, anche collegati tra loro, da sottoporre a verifica (tale novità si collega alla recente eliminazione, approvata con il decreto-legge n. 5 del 2012, dell'obbligo di ripetere ogni due anni la VIR su ogni atto normativo).

Nel 2012, si è svolta una consultazione con esperti del mondo scientifico ed accademico su un documento contenente tale nuova impostazione normativa; sono state raccolte osservazioni, contributi, riflessioni e proposte che hanno condotto ad una revisione del documento inizialmente elaborato. I contenuti della nuova disciplina sono stati sottoposti a consultazione pubblica sul sito del Governo dal 23 aprile al 31 maggio 2013.

Condizione necessaria per un effettivo miglioramento della qualità della regolazione resta sempre la volontà degli attori istituzionali ad un forte impegno nei confronti di tali strumenti; come l'OCSE ricordava già nel 1995, infatti, il primo ingrediente per un buon sistema di analisi delle norme è un chiaro *commitment* del vertice politico, che incentiverebbe gli stessi dipendenti pubblici a investire nella conduzione di tali analisi.

Riguardo alle relazioni ATN, si è detto che, dopo un biennio di rinnovata azione di rafforzamento dell'attività di riscontro da parte del DAGL, si è approfondita l'esperienza sulla griglia metodologica allegata alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 settembre 2008.

I primi esiti di tale attività di studio e ricerca hanno fatto emergere la necessità di una riflessione sullo stesso testo della direttiva di riferimento per chiarire la formulazione di alcuni concetti metodologici che hanno comportato l'inserimento nelle ATN di analisi dal contenuto formale o di tipo "dichiarativo".

Ulteriori problematiche emerse nello studio sopra citato risiedono nella necessità di eliminare o riformulare alcune voci della griglia metodologica poco attinenti all'analisi tecnico-giuridica dei testi normativi e di inserire eventualmente alcune voci nella griglia che, al contrario, completino la dimensione dell'analisi giuridica svolta dalle Amministrazioni proponenti sull'iniziativa normativa in termini di corretto utilizzo delle fonti del diritto e di aderenza alle tecniche del *drafting* normativo.

In conclusione, l'accompagnamento delle iniziative normative con la relativa relazione AIR è un dato ormai consolidato delle istruttorie normative in ambito governativo; si conferma che l'ottica propria dell'AIR sta influenzando anche l'impostazione della relazione illustrativa: in tal senso, l'AIR — che è uno strumento per l'istruttoria e non il suo "fine" — ha consolidato la tendenza ad una integrazione organica dei documenti a corredo delle iniziative normative.

All'intendimento di rafforzare tale tendenza si coniuga anche l'azione di raccordo e monitoraggio del processo applicativo di AIR, VIR e ATN da parte delle amministrazioni centrali, proseguendo nelle iniziative di esame congiunto con le stesse sul piano metodologico nonché su quello della programmazione formativa.

Un punto da custodire è la strategicità di un approccio integrato all'utilizzo di tali strumenti, data la circolarità del processo di analisi *ex ante* ed *ex post* e la contiguità di analisi giuridiche e socio-economiche, con l'obiettivo di valorizzare le specificità ed eliminare sovrapposizioni e duplicazioni. in un quadro di razionalizzazione dei mezzi e delle risorse.

ALLEGATO A - Quadro comunitario ed internazionale

Quadro Comunitario

L'impegno dell'UE in favore delle PMI è stato ribadito nella lettera congiunta "A plan for growth in Europe" del febbraio 2012. Con essa i Primi Ministri dei Paesi membri, il Presidente del Consiglio europeo e il Presidente dell'Unione si sono impegnati a sostenere il programma di riduzione del peso della normativa europea sulle imprese, attraverso l'adozione di nuovi obiettivi per ciascun settore e la definizione di nuove iniziative per offrire benefici tangibili all'industria e alle PMI.

Sempre nel febbraio 2012 il Consiglio dell'Unione Europea nelle conclusioni⁶ adottate con riferimento al futuro programma per una normativa intelligente ha invitato la Commissione a rafforzare l'applicazione del "test PMI", nel contesto del sistema integrato di valutazioni d'impatto ed a tenere in particolare considerazione gli utenti finali (imprese, specialmente PMI e microimprese, consumatori, pubblica amministrazione), attivandone la partecipazione alle procedure valutative, al fine di individuare i costi eccessivi, le incoerenze, le misure obsolete e inefficaci e di ridurre gli oneri normativi superflui.

Il 12 dicembre 2012 la Commissione ha adottato la Comunicazione "EU Regulatory Fitness" (COM 2012 (746) final), che definisce la futura strategia in tema di qualità della regolazione.

Novità rilevante è il "Regulatory Fitness and Performance Programme" (REFIT). Il programma, che trae spunto dalla sperimentazione delle valutazioni ex post della regolazione (c.d. "fitness-checks") realizzata nel corso degli ultimi tre anni, è finalizzato all'individuazione di "oneri, incongruenze e misure inefficaci", ponendo attenzione anche agli oneri regolatori che derivano dall'applicazione della normativa comunitaria a livello nazionale e sub-nazionale. Attraverso il REFIT la Commissione dichiara di voler valutare, adottare e monitorare l'attuazione delle iniziative che produrranno "significative riduzioni di costo o semplificazioni".

⁶ Progetto di conclusioni del Consiglio su un futuro programma per una normativa intelligente che tenga in forte considerazione gli utenti finali, adottato dal Consiglio (Competitività) nella sessione del 20/21 febbraio 2012

La comunicazione non fornisce molti dettagli sulle modalità concrete di realizzazione del REFIT ma si limita a fornire informazioni generali relative a:

- ambito di applicazione: a partire dal 2014, con riferimento alle iniziative indicate nel programma di lavoro della Commissione, non saranno esaminate proposte di intervento prima che si sia conclusa la valutazione; il programma delle iniziative sottoposte al REFIT sarà pubblico e sottoposto a consultazione;
- alcune delle sue fasi: a seguito della individuazione delle aree di regolazione ritenute più rilevanti si procederà alla valutazione degli effetti prodotti, “*inclusi i costi e benefici, ove necessario*”.

Dalla Comunicazione emerge con chiarezza il legame tra REFIT ed AI (Analisi d’Impatto), a conferma dell’orientamento della Commissione di collegare analisi ex ante ed ex post della regolazione. Si chiariscono inoltre alcuni degli aspetti più dibattuti nel corso dell’ultimo anno: in particolare, rispetto all’AI la Commissione, pur impegnandosi ad innalzare ulteriormente la qualità della valutazione ex ante conferma il proprio approccio, dichiarando di non volersi affidare a valutazioni esterne (lasciando, quindi, inalterati ruolo e status dell’*Impact Assessment Board*). Quanto alla valutazione ex post, la Commissione ha annunciato nuove linee guida per il 2013: obiettivo prioritario è garantire l’utilizzo, in tempo utile, dei risultati delle valutazioni nella fase di ideazione delle policy.

Nel 2012 è stata istituita nel Parlamento una autonoma Direzione AIR che si occupa sia di valutare le analisi di impatto della Commissione, sia di effettuare analisi sui propri emendamenti.

Riguardo al rapporto dell’*Impact Assessment Board* per il 2012, emerge con chiarezza la necessità di migliorare le procedure valutative della Commissione, a fronte della complessità della grave crisi in atto e dell’esigenza di chiarire meglio i vantaggi delle nuove proposte normative, giustificando i costi di una regolazione necessaria in un contesto generale di *spending review*.

In particolare l’IAB ha posto in evidenza la qualità variabile delle AI presentate dalla Commissione, avendo riscontrato un aumento dei casi di inadeguatezza o incompletezza delle relazioni ed un conseguente maggior numero di richieste di ripresentazione, al proprio vaglio, di nuove valutazioni. Le raccomandazioni che il *Board* fornisce, al fine di incrementare la qualità delle analisi valutative, si sostanziano nell’individuazione di un margine di miglioramento metodologico nei seguenti aspetti essenziali:

- ottimizzare la pianificazione di tempo e risorse, a garanzia di un più elevato standard di qualità, coinvolgendo pienamente nella redazione delle relazioni le unità di supporto delle DG sin dalle fasi iniziali della procedura di valutazione;

- potenziare le consultazioni, rappresentando i diversi punti di vista degli *stakeholder* interessati attraverso un miglioramento della raccolta dati e della trasparenza dei risultati;
- argomentare i motivi della sussidiarietà degli interventi comunitari, in coerenza con i nuovi meccanismi introdotti con il Trattato di Lisbona⁷;
- illustrare una gamma di opzioni davvero alternative, svolgendo un'analisi approfondita su tutte le proposte, per migliorare anche la discussione politica nel processo normativo;
- approfondire gli impatti sociali, economici e ambientali;
- sviluppare la valutazione in termini quantitativi (costi/benefici);
- fare un migliore utilizzo delle valutazioni effettuate, definendo un quadro per futuri monitoraggi ed analisi.

In conclusione il *Board* si impegna ad innalzare ulteriormente la qualità delle analisi valutative, garantendo il miglioramento delle misure e delle regole che entreranno in vigore nel 2013.

OCSE - Rapporto 2012 sulla qualità della regolazione in Italia

L'OCSE ha recentemente pubblicato il rapporto "Better regulation in Europe: Italy 2012". Il rapporto fa parte di un progetto, avviato nel 2008, attraverso il quale l'Organizzazione si propone di analizzare lo stato di attuazione della riforma regolativa nei 15 paesi che formavano l'Unione europea prima dell'allargamento del 2004.

Nel rapporto, tra l'altro, vengono sottolineate alcune riforme attuate in Italia in linea con le raccomandazioni internazionali, tra le quali è anche il superamento di una certa frammentarietà di competenze in materia di *better regulation*. Nel porre in evidenza l'importanza degli interventi programmati ai fini del futuro sviluppo del Paese, l'OCSE rammenta anche la necessità di monitorare e controllare i progressi via via realizzati e di intensificare gli sforzi per la riduzione degli oneri amministrativi, anche in considerazione del fatto che il tasso di crescita nazionale si assesta al di sotto della media europea. Al contempo, l'OCSE individua alcune criticità che l'Italia deve risolvere per non vanificare gli effetti degli interventi posti in essere. In particolare, dal rapporto emerge l'inadeguatezza delle misure adottate nel nostro Paese in tema di trasparenza del procedimento regolativo. L'OCSE raccomanda maggiore qualità nell'operato degli organismi di

⁷In coerenza con il "nuovo" principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione può intervenire soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale (è la prima volta che viene inserito nei Trattati il riferimento ai livelli substatali) ma possono, per la portata o gli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.

controllo della regolazione, il rafforzamento dei meccanismi di consultazione, ma anche l'individuazione di parametri che consentano ad organismi esterni di procedere alla valutazione dell'efficacia del programma adottato per migliorare la qualità della regolazione.

Considerando apprezzabili gli sforzi realizzati negli ultimi anni per dare attuazione all'Analisi di Impatto della Regolazione, l'Organizzazione segnala l'importanza di linee guida (la cui pubblicazione viene ritenuta prioritaria) e individua una serie di indicazioni di cui tener conto per migliorare il procedimento di analisi, includendo, tra l'altro, la necessità di determinare criteri di selezione delle proposte da sottoporre all'AIR per evitare che la quantità vada a discapito della qualità.

Inoltre, aggiunge l'OCSE, si dovrebbe far sì che le AIR realizzate siano più facilmente accessibili ai cittadini. Si giudica inoltre necessario istituire un sistema di incentivi e sanzioni per spingere le amministrazioni ad adeguarsi al cambiamento.

Il rapporto dell'OCSE non si esaurisce nell'individuazione delle criticità del sistema italiano, ma individua e valorizza numerose buone pratiche. Per quanto riguarda la consultazione, ad esempio, dal rapporto emerge che se da un lato, almeno a livello centrale, i processi di ascolto non risultano ancora sufficientemente strutturati, dall'altro la pratica della consultazione risulta ben radicata nelle Autorità Indipendenti (in particolare, viene citata l'AEEG - Autorità per l'energia elettrica e il gas). Allo stesso modo, le Autorità Indipendenti vengono menzionate come buoni esempi in materia di AIR.

Con particolare riguardo al livello regionale, l'Organizzazione ritiene necessario accrescere complessivamente la consapevolezza e le capacità delle amministrazioni locali per perseguire l'obiettivo del miglioramento della regolazione.

La disomogeneità e i divari rilevati nell'utilizzo sistematico degli strumenti di *better regulation* rappresentano una situazione di criticità da superare.

Quadro internazionale

Nel corso del 2012⁸ nell'ambito dei Paesi OCSE si è registrato un particolare interesse da parte di alcuni Stati del Sud America nella creazione di una Rete latino-americana per la *better regulation* e la competitività, finalizzata alla progettazione di meccanismi valutativi comuni ed alla attivazione di uno spazio di dialogo permanente, per l'individuazione e lo scambio di buone pratiche.

⁸ http://www.oecd.org/gov/regulatory_policy/bycountry.htm

In **Brasile** si rileva il PRO-REG - Programma di rafforzamento della capacità di gestione della regolazione, con supporto dell'Inter-American Development Bank, l'Ambasciata britannica in Brasile e l'Associazione brasiliana delle Agenzie di regolazione, che ha dato avvio, tra l'altro, alla sperimentazione in sei agenzie di un progetto pilota di RIA, finalizzato al miglioramento della qualità normativa: tra gli aspetti più rilevanti di tale processo di trasformazione si sottolinea il nesso tra l'attività normativa e la formulazione delle politiche pubbliche, il consolidamento dell'autonomia decisionale delle agenzie, la partecipazione sociale ai processi di *decision making* attraverso l'introduzione e il rafforzamento delle consultazioni.

Con il sostegno dell'OCSE anche il **Messico** ha accresciuto il suo impegno nell'ambito della riforma della regolazione e della competitività. La recente Conferenza " 3° Annual OECD-Mexican Ministry of Economy Conference on Regulatory Reform" tenutasi a gennaio 2012, ha costituito una significativa occasione di riflessione sui risultati raggiunti e sulle sfide future, in cui è stata presentata tra l'altro l'edizione 2012 della Guida OCSE sulla riforma della regolazione in Messico.

Significativo è stato, infine, nell'ambito di un Seminario parlamentare tenutosi nel marzo 2012 in **Cile**, un progetto di collaborazione dell'OCSE con il Servizio di valutazione delle leggi della Camera dei Deputati, concentratosi su rilevanti questioni istituzionali, metodologiche e di *governance* relativamente alle sfide e alle opportunità di miglioramento delle politiche pubbliche offerte dalla valutazione ex post.

ALLEGATO B - Esperienze in singole Regioni

Abruzzo

Si segnala l'approvazione della legge 8.8.2012, n. 40 (Promozione e sviluppo del sistema produttivo regionale), il cui art. 3 impegna la Regione, nel rispetto di quanto previsto nello Statuto delle Imprese e dell'Imprenditore, a valutare l'impatto delle iniziative legislative e regolamentari, anche di natura fiscale, sulle imprese, prima della loro adozione, attraverso:

- a) l'integrazione dei risultati delle valutazioni nella formulazione delle proposte;
- b) l'effettiva applicazione della disciplina di cui all'articolo 14, commi 1 e 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246, relativa all'analisi dell'impatto della regolamentazione e alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), secondo il contenuto e le modalità individuate da apposito Regolamento;
- c) l'applicazione dei criteri di proporzionalità e, qualora possa determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualità, in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico di attività.

La Regione Abruzzo si impegna a garantire *"l'applicazione dei criteri di proporzionalità e, qualora possa determinarsi un pregiudizio eccessivo per le imprese, di gradualità, in occasione dell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri a carico delle imprese, tenendo conto delle loro dimensioni, del numero di addetti e del settore merceologico di attività"*. La Regione individua l'ufficio responsabile del coordinamento di tali attività impiegando, nei limiti del possibile, le risorse interne delle varie amministrazioni della Regione e ricercando tutte le forme possibili di collaborazione con altri soggetti pubblici e in particolare attuando sinergie specifiche con il sistema delle camere di commercio abruzzesi.

Basilicata

Da parte della Regione si è segnalato che, nel 2012, è stata effettuata l'ATN per i 14 disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale, mentre per quanto attiene ad AIR e VIR la Regione non si è ancora data un'organizzazione che consenta l'attivazione delle metodologie per condurre le relative analisi.

Calabria

L'art. 3 del Regolamento regionale 29.11.2012, n. 11, recante "*Disposizioni relative all'Ufficio legislativo della Giunta regionale*" (Pubblicato nel B.U. Calabria 1° dicembre 2012, n. 22, S.S. 7 dicembre 2012, n. 3), stabilisce che l'Avvocatura regionale, mediante il Settore "Ufficio legislativo", espleti in particolare le seguenti funzioni: istruttoria dell'iniziativa legislativa della Giunta e verifica tecnico-formale dei testi unici; cura della qualità dei testi normativi e degli emendamenti proposti dalla Giunta regionale, anche con riferimento all'omogeneità e chiarezza della formulazione, all'efficacia per la semplificazione ed il riordinamento della legislazione vigente, al corretto uso delle diverse fonti, nonché all'attuazione delle metodologie in tema di analisi di impatto della regolamentazione (AIR); verifica delle relazioni e delle analisi appositamente predisposte a corredo delle iniziative legislative della Giunta regionale. Tali funzioni sono svolte su richiesta di parere da parte della Segreteria generale della Giunta regionale o dei dirigenti generali dei dipartimenti, ai fini della formulazione di proposte di deliberazione della Giunta regionale attinenti ad attività normativa.

Campania

Nella seduta del 19 luglio 2012 è stato approvato il regolamento interno del Consiglio regionale della Campania (Delib.C.R. 19 luglio 2012, pubblicata nel B.U. Campania 11 settembre 2012, n. 57).

L'articolo 82 del regolamento afferma che la Regione conforma il proprio ordinamento ai principi di qualità della legislazione applicati in ambito europeo e condivisi con lo Stato, Regioni e Province autonome in sede di Accordo del 29 marzo 2007 in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione. L'attività normativa della Regione è improntata, in particolare, ai seguenti principi:

- a) programmazione normativa;
- b) manutenzione e riordino costanti della normativa;
- c) chiarezza, semplicità ed omogeneità dei testi normativi;
- d) rispetto delle regole di tecnica legislativa;
- e) qualità, coerenza ed efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti;
- f) semplificazione delle procedure;
- g) libero accesso agli atti normativi;
- h) contenimento degli oneri amministrativi.

Al fine di migliorare la qualità dei testi normativi, gli uffici del Consiglio e della Giunta regionale preposti alla redazione degli atti normativi e all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa operano in costante collaborazione.

Il Consiglio esercita in via preventiva e successiva la funzione di controllo e valutazione sugli effetti e sui risultati degli atti normativi in rapporto alle finalità perseguite.

All'articolo 83, è puntualizzato che al fine di conseguire il miglioramento della qualità della normazione, il Consiglio si avvale dei seguenti strumenti:

- a) analisi tecnico normativa (di seguito denominata ATN);
- b) agenda normativa;
- c) analisi di impatto della regolamentazione (di seguito denominata AIR);
- d) analisi di fattibilità;
- e) verifica di impatto della regolamentazione (di seguito denominata VIR);
- f) consultazione;
- g) clausole valutative;
- h) relazione tecnico-amministrativa;
- i) semplificazione, manutenzione e riordino costante del sistema normativo;
- l) drafting normativo.

L'articolo 84 inquadra l'ATN come verifica dell'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente, accertamento della sua conformità alle fonti sovraordinate e del

rispetto degli ambiti di autonomia riconosciuti agli enti locali nonché verifica, sotto l'aspetto formale, della corretta formulazione delle proposte normative. L'ATN è effettuata dal dirigente in posizione di studio e di ricerca o suo delegato assegnato alle strutture amministrative preposte all'assistenza delle Commissioni consiliari, prima dell'esame del provvedimento in Commissione mediante la redazione di una relazione tecnico-normativa che accompagna la proposta normativa.

Si prevede esplicitamente anche l'Agenda normativa (articolo 85), nella quale sono illustrati gli interventi qualificanti dell'azione normativa di iniziativa della Giunta regionale, presentata dal Presidente della Giunta regionale al Consiglio regionale che la approva con apposita risoluzione che può contenere integrazioni e modifiche e impartire indirizzi e direttive.

L'articolo 86 concerne AIR ed analisi fattibilità. L'AIR consiste nella valutazione preventiva socio-economica degli effetti di ipotesi di intervento normativo di particolare significatività ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative; l'AIR è mirata a verificare la necessità e l'opportunità di un intervento normativo ed orientare il titolare dell'iniziativa legislativa e regolamentare verso scelte efficaci e rispondenti alle esigenze dei cittadini, garantendo trasparenza e partecipazione al processo decisionale.

L'analisi di fattibilità degli atti normativi è rivolta ad accertare, nella fase di progettazione normativa, l'idoneità delle norme a conseguire gli scopi previsti, con particolare riferimento alla presenza minima e allo stato di efficienza delle condizioni operative dagli uffici pubblici preposti all'applicazione delle norme stesse, al fine di fornire agli organi competenti elementi conoscitivi sul testo in esame. Il Consiglio assicura l'adeguata divulgazione degli esiti delle analisi di impatto e di fattibilità svolte, anche attraverso la loro pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio a cura della Commissione competente per materia.

L'articolo 87 inquadra la VIR come attività di valutazione successiva, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e della stima dei costi e degli effetti prodotti dagli atti normativi approvati sia nei confronti dei cittadini e delle imprese, che sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Il Consiglio assicura l'adeguata divulgazione degli esiti delle valutazioni di impatto svolte, anche attraverso la loro pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio a cura della Commissione competente per materia.

Ai sensi poi dell'articolo 88 la Regione promuove idonee forme di consultazione come strumento di miglioramento della qualità normativa, secondo i principi di partecipazione sanciti nello Statuto.

Una disposizione particolare (art. 90) riguarda le clausole valutative: disposizioni normative finalizzate ad acquisire gli elementi utili a comprendere gli effetti della regolazione sui destinatari e le eventuali difficoltà emerse in fase di applicazione; esse indicano anche i soggetti preposti alla produzione di dette informazioni, le modalità ed i tempi per l'elaborazione e la trasmissione delle stesse, le eventuali risorse finanziarie necessarie. Le informazioni prodotte in attuazione di una clausola valutativa sono esaminate dalle Commissioni competenti per materia, le quali possono formulare valutazioni in merito e trasmetterle ai soggetti che hanno prodotto l'informazione.

Si contemplano anche missioni valutative (art. 89), cioè iniziative volte ad analizzare l'attuazione delle leggi regionali e a valutare gli effetti delle politiche con modalità che garantiscono la terzietà e l'imparzialità dell'analisi; i progetti di missione valutativa sono elaborati dalle Commissioni consiliari competenti per materia.

Da considerare anche la previsione (Art. 94) sul *drafting* normativo. Il Consiglio si impegna ad unificare i manuali statali e regionali in materia di *drafting*, prevedendo, altresì, idonei sistemi di monitoraggio degli stessi mediante la creazione di un indice di qualità nonché l'utilizzo di formule standard riferite a fattispecie normative tipiche. Particolare attenzione deve essere posta all'analisi del linguaggio normativo ed alla creazione di idonei glossari regionali. Come indicato dalla norma, gli elementi di *drafting* e di linguaggio normativo che devono essere considerati sono:

- a) l'individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso;
- b) la verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi;
- c) il ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti;
- d) l'individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo;
- e) le indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto;
- f) la verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato del procedimento.

Il Consiglio regionale cura l'elaborazione dell'annuale rapporto sulla legislazione, che raccoglie ed analizza, sotto il profilo tecnico ed istituzionale, leggi e regolamenti regionali approvati nel periodo considerato. Il Consiglio conforma il Rapporto alle intese definite con le altre Assemblee legislative e con la Conferenza permanente delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province Autonome, per la redazione coordinata di tale tipo di documento. Il rapporto illustra anche gli esiti della eventuale valutazione di impatto della regolazione e delle politiche pubbliche. Il Consiglio, attraverso la competente struttura preposta all'assistenza tecnico-giuridica e legislativa, assicura idonee forme di pubblicazione e divulgazione del Rapporto sulla legislazione anche sul sito istituzionale del Consiglio.

Emilia Romagna

In Emilia Romagna nel corso del 2012 si è dispiegato in particolare l'impegno per l'attuazione della L.r.n. 18/2011 (*Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione*), orientato a garantire un'applicazione sistematica degli strumenti di valutazione già vigenti, quali l'AIR, la VIR, l'ATN e la MOA. Momenti attuativi sono rappresentati dall'istituzione del "Tavolo permanente per la semplificazione" e del "Nucleo tecnico" a supporto del tavolo, come emerge dal verbale del 12/09/2012 VI Commissione.

Lazio

Si segnala il regolamento regionale 20 giugno 2012, n. 12 (pubblicato nel B.U. Lazio 3 luglio 2012, n. 25), recante disposizioni attuative e integrative della legge regionale 29 luglio 2011, n. 8 (Disposizioni per favorire la qualità e la semplificazione della normativa regionale in materia di micro, piccola e media impresa).

Il regolamento disciplina in particolare le modalità di svolgimento dell'analisi d'impatto economico della regolamentazione in materia di micro, piccola e media impresa (AIEPI), oltre che

le modalità di funzionamento del Comitato delle micro, piccole e medie imprese, di cui all'articolo 5 della L.R. n. 8/2011.

L'articolo 2 prevede l'istituzione, da parte della Giunta regionale, dell'Unità per la qualità della regolamentazione in materia di micro, piccola e media impresa, alla quale è affidato il compito di effettuare l'AIEPI e di redigere la relativa relazione tecnico-economica. L'Unità, per l'effettuazione dell'AIEPI, collabora con le strutture regionali proponenti l'atto normativo e con le strutture addette all'attività normativa della Giunta e del Consiglio regionali e si avvale del supporto tecnico di Sviluppo Lazio S.p.A. per lo svolgimento delle attività previste dall'AIEPI e per la redazione della relazione tecnica-economica contenente le risultanze della stessa AIEPI.

L'articolo 3 stabilisce l'obbligatorietà dell'AIEPI per tutti gli atti normativi, sia legislativi che regolamentari, riguardanti le micro, piccole e medie imprese (MPMI).

L'articolo 4 delinea il procedimento dell'AIEPI, le cui risultanze comunque non sono vincolanti per la Giunta e il Consiglio regionali e sono adeguatamente pubblicizzate, su uno spazio dedicato, all'interno del sito web regionale.

I criteri e le modalità di svolgimento dell'AIEPI sono previsti nell'Allegato A; in particolare l'AIEPI si articola nelle seguenti attività:

1. Analisi del quadro normativo, a livello europeo, statale e regionale.
2. Individuazione delle esigenze di natura sociale, economica e giuridica che hanno determinato l'Amministrazione a proporre l'intervento normativo.
3. Consultazione degli stakeholders così articolata: individuazione degli obiettivi; individuazione delle tecniche, dei soggetti da consultare, della durata, dell'oggetto ed elaborazione dei risultati (sono indicati e descritti come strumenti tecnici: inchieste campionarie, panels, focus group, procedure di "notice and comment").
4. Rielaborazione dei contenuti dell'intervento normativo alla luce delle risultanze della consultazione.
5. Individuazione degli obiettivi generali e specifici dell'intervento normativo, scegliendo per ciascuno di essi, laddove possibile, idonei indicatori quantitativi.
6. Individuazione dell'ambito dell'intervento, nei suoi confini oggettivi (attività interessate - ambito territoriale - settori di attività economica coinvolti) e soggettivi (destinatari diretti - altri soggetti coinvolti - amministrazioni destinatarie dirette ed indirette), con particolare riferimento all'impatto sull'organizzazione delle MPMI e, in termini differenziali, sulle Grandi Imprese.
7. Elaborazione delle opzioni: opzione 0 (*status quo*, vale a dire lasciare inalterato il quadro normativo) e opzioni di intervento normativo, indicando per ciascuna opzione:

- caratteristiche; presupposti organizzativi e finanziari, economici e sociali; criticità; possibilità di attuazione.
8. Valutazione dell'impatto economico delle opzioni di intervento ritenute rilevanti e attuabili, attraverso l'analisi del rapporto tra costi e benefici, articolata in: analisi finanziaria (analisi, per tutto l'arco di vita del progetto, dei costi e benefici dell'intervento, ricavati dal flusso di cassa e dalla situazione patrimoniale di ciascuna delle unità operative interessate alla gestione dell'intervento stesso), analisi economica (finalizzata a determinare il contributo dell'intervento, con riferimento ai piani di sviluppo economico di medio-lungo periodo ed al suo impatto economico e sociale su tutta la collettività regionale, valutandone gli effetti economici diretti ed indiretti; con riguardo al benessere sociale, ne devono essere valutate sia le componenti collegate al reddito - consumo, investimenti, occupazione -, sia quelle di natura sociale, quali equità, salute, istruzione), analisi di sensibilità dei risultati (verifica dell'affidabilità dei risultati costruendo scenari alternativi).
 9. Individuazione dello strumento tecnico-normativo più appropriato: legge e/o regolamento.
 10. Compilazione della relazione sulle risultanze dell'AIPEI e trasmissione della stessa al Comitato delle micro, piccole e medie imprese ai fini della formulazione del parere motivato.

Come comunicato dalla Regione, è stato istituito, con determinazione della Direzione regionale attività della Presidenza n. A 2742 del 3 aprile 2012, un ufficio denominato "Analisi e verifica dell'impatto della regolamentazione" all'interno dell'Area affari giuridici e legislativi, con il compito di coordinare e sovrintendere all'applicazione ai diversi interventi normativi di iniziativa o competenza della Giunta regionale, delle metodologie di AIR e VIR.

E' stata predisposta una proposta di modifica del regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta, per disciplinare procedure AIR e VIR con riferimento anche a modelli utilizzati da altre amministrazioni.

Nella fase di redazione delle proposte di legge regionale di iniziativa della Giunta, si è implementato l'inserimento di clausole valutative.

L'Area affari giuridici e legislativi ha svolto l'ATN sulle proposte di legge regionale e di regolamento di iniziativa della Giunta, con riformulazione del testo trasmesso dai diversi assessorati. In Consiglio regionale, l'ATN è stata effettuata dal Servizio legislativo con redazione

di schede e di una relazione, trasmesse ai Presidenti di Commissione su ogni proposta di legge assegnata, raggiungendosi nel 2012 il numero di 83 ATN.

Liguria

Da segnalare l'adozione della legge regionale 7 luglio 2012, n. 1 (pubblicata nel B.U. Liguria 15 febbraio 2012, n. 1, parte prima), recante norme per sostenere lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese liguri, il cui art. 4 stabilisce che la Regione, nel dettare norme destinate ad avere effetti sulle imprese, si attiene ai principi di chiarezza e snellezza delle procedure e di adeguatezza, proporzionalità e gradualità degli oneri burocratici e amministrativi, compresi gli obblighi di dichiarazione, tenendo conto della dimensione delle imprese destinatarie, del numero di addetti e del settore merceologico di attività e si dota di strumenti di analisi preventiva e di verifica successiva degli effetti degli atti normativi. La L.r. n. 1/2012 promuove tra l'altro la semplificazione del contesto legislativo e amministrativo e la riduzione degli oneri amministrativi, anche sulla base della concertazione con le associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale.

Rilevante è anche l'adozione della legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Pubblicata nel B.U. Liguria 11 aprile 2012, n. 6, parte prima), concernente "Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva", che fa seguito ad attività di analisi dell'impatto della regolamentazione svolta ai fini della predisposizione dell'intervento normativo.

L'articolo 27 della legge regionale n. 12/2012 prevede che la Giunta regionale, dopo due anni dalla data di entrata in vigore del testo unico, presenti una relazione al Consiglio regionale per verificarne il raggiungimento degli obiettivi, in particolare sulla base dei seguenti indicatori:

- a) riduzione del numero delle istruttorie per le varianti alle autorizzazioni già rilasciate;
- b) riduzione dei tempi medi per poter iniziare l'attività, a partire dal momento di presentazione della domanda;
- c) livello di informatizzazione della procedura autorizzativa, con conseguente fruibilità dei dati anche ai fini programmatori della Regione.

Nel 2012, inoltre, l'Ufficio di Presidenza ha avviato, a titolo sperimentale, l'ATN sulle proposte di legge di iniziativa consiliare, attraverso l'utilizzo di una scheda che prevede:

- l'individuazione del contesto normativo (compatibilità dell'intervento con: l'ordinamento comunitario e gli obblighi internazionali; la normativa statale di riferimento; la normativa regionale; la normativa nelle altre Regioni);